

ALLEGATO 1

Organizzazione di Produttori **ORTOFELICE**

Società Cooperativa Agricola
Parco dei Pini - Località Corno D'Oro

84025 Eboli (SA)

Tel. 0828/305463 Fax 0828/346817

e-mail ortofelice@alice.it

P. IVA e C.F. 04281750655

1rk
30 SET. 2010
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primario
DE SIMONE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0785788 30/09/2010 11,39
Mittente: ORTOFELICE SOC. COOP. AGR.

Destinatario: Interventi per la produzione agricola - mercati...

Classifica: 11. Fascicolo: 101 del 2010



Spett.

Regione Campania

Settore Interventi per la
Produzione Agricola

Isola A/6 Centro Direzionale

80134 Napoli

Oggetto: Domanda di adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 125 ter, del Reg.to del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007.

Il sottoscritto Antonio Santucci, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione di Produttori denominata O.P. Ortofelice Soc. Coop. Agr., con sede in Eboli (SA) al Parco dei Pini - Località Corno d'Oro, costituita in data 28/07/2005 con atto del Notaio dr. Barela Guglielmo n. 25139 di raccolta e n. 144596 di repertorio, già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi del Reg. UE 2200/1996, art. 11, par. 1, lett. a), categoria i), con D.D.R. n. 294 del 28/04/2006, sulla base di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente,

CHIEDE

l'adeguamento del riconoscimento quale Organizzazione di Produttori ai sensi dell'articolo 125 ter, del Reg.to del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007.

I prodotti per i quali la scrivente OP deve dimostrare di rappresentare, ai fini del riconoscimento, il valore minimo di produzione commercializzabile sono i seguenti:

CODICE PRODOTTO	PRODOTTO	SUPERFICIE (ha)
07020000	POMODORO	79,55
070310	CIPOLLA	22,30
07049090	CAVOLO RAPA	23,11
07051900	LATTUGA	215,83
07093000	MELANZANA	4,26
07096010	PEPERONE	12,48
07099050	FINOCCHIO	10,50
07099070	ZUCCHINA	12,00
08071100	ANGURIE	7,50
08071900	MELONE	24,70
08101000	FRAGOLA	26,40
		438,63

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. Impegno del Presidente ad adeguare lo statuto dell'OP entro il 31/12/2010 così come previsto dall'articolo 203 bis del Reg.to CE 1234/07;
2. Copia delibera dell'Assemblea dei Soci che autorizza il Presidente del C.d.A. ad inoltrare domanda di adeguamento del riconoscimento;
3. Estratto del libro soci;
4. Dichiarazione del Presidente dell'OP con allegato il Prospetto riepilogativo della produzione commercializzata calcolata ai sensi degli artt. 52 e 53 del reg.to CE 1580/07 e relativa al periodo 01/01/2009 - 31/12/2009 distinta per prodotto ed attestante altresì:
 - che l'OP conserva agli atti copia delle fatture di vendita e del bilancio relativo all'anno 2009 utilizzati per la determinazione del V.P.C.;
 - che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1580/07, il valore della produzione commercializzata dall'OP, riferita ai prodotti per la quale l'O.P. è riconosciuta, provenire, per oltre il 50%, dai propri soci.
5. Dichiarazione del Presidente attestante:
 - che tutti i soci hanno dichiarato con atto scritto, depositato presso la sede dell'O.P., di non aderire ad altre OP riconosciute per gli stessi prodotti per i quali aderiscono alla scrivente OP;
 - che tutti i soci hanno costituito il proprio fascicolo di consistenza aziendale.
6. Copia dell'ultimo bilancio approvato;

Distinti saluti.

Eboli, 30/09/2010

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
O.P. ORTOFELICE S.c.a.r.l.
 Presidente del C.d.A.

Organizzazione di Produttori **ORTOFELICE**

Società Cooperativa Agricola
Parco dei Pini - Località Corno D'Oro
84025 Eboli (SA)
Tel. 0828/305463 Fax 0828/346817
e-mail ortofelice@alice.it
P. IVA e C.F. 04281750655

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0191860 09/03/2011

mittente : ORTOFELICE SOC. COOP. AGR.

Assegnatario : Interventi per la produz. agr. produz. agro-alim. mercati...

Classifica : 11. Fascicolo : 9 del 2011



Spett.
Regione Campania
Settore Interventi per la
Produzione Agricola
Isola A/6 Centro Direzionale
80134 Napoli

Oggetto: Note integrative alla domanda di adeguamento del riconoscimento.

A seguito dell'istruttoria svoltasi il 03.03.2011 da parte della Regione Campania ai fini dell'Adeguamento del Riconoscimento, ai sensi dell'art. 203 bis del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del reg. (CE) 1580/2007, si rende necessario fornire altre, e più dettagliate, informazioni circa:

- a) Gli obblighi di conferimento del socio che aderisce all'O.P.;
- b) L'oggetto della richiesta di adeguamento del riconoscimento;
- c) La disponibilità dei locali per il confezionamento dei prodotti;
- d) I macchinari e le attrezzature messe a disposizione dai soci.

- a) Obblighi di conferimento del socio che aderisce all'O.P.

I soci che aderiscono all'O.P., così come previsto dal Reg. (CE) 1234/2007, art. 125 bis, comma 1, lettera c) e dallo Statuto, così come modificato, art. 9, comma 1, lettera c) hanno l'obbligo di "vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori".

Inoltre, così come previsto dal già ricordato Reg. (CE) all'art. 125 bis, comma 2, lo Statuto ha previsto all'art. 9, comma 2, "in deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono: a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %; b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione; c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione".

Infine, il "Regolamento del conferimento dei prodotti ortofrutticoli", adottato dall'Assemblea dei soci con Verbale n. 5 del 05.01.2006, all'art. 1, stabilisce che *"Il Socio è impegnato a conferire alla O.P. tutta la produzione di cui dispone..."*.

b) Oggetto della richiesta di adeguamento del riconoscimento.

Con riferimento all'oggetto della richiesta di adeguamento, come già detto ai funzionari della Regione nel corso del sopralluogo, non avendo l'O.P. specificato all'atto della domanda l'esatto oggetto dell'adeguamento richiesto, precisa, in questa sede e in maniera inequivocabile, che l'oggetto dell'adeguamento del riconoscimento riguarda le intere "Categorie 07 e 08".

c) Disponibilità dei locali per il confezionamento dei prodotti.

L'O.P. dispone di locali, per la lavorazione e il confezionamento dei prodotti conferiti dai soci, sulla base di una convenzione stipulata con il socio Santucci Antonio in data 08.02.2006, registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Eboli in data 09.02.2006 al n. 668, risalente al riconoscimento avvenuto in data 28/04/2006.

La suddetta convenzione fu stipulata tenendo conto di due elementi fondamentali: da una parte della circostanza che i locali erano già nella disponibilità del socio Santucci, sulla base del contratto di locazione stipulato con Napolitano Giuseppe in data 01.10.2005 e registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Eboli in data 31.10.2005 al n. 3997, dall'altro lato della necessità, da parte dell'O.P., di ottenere una prestazione di servizi relativi allo stoccaggio e alla lavorazione dei prodotti agricoli per conto dell'O.P. stessa e dei suoi associati.

Nei primi anni, come previsto dalla convenzione, i servizi sono stati prestati dal socio Santucci, mentre, a partire dal mese di gennaio 2010 l'O.P. si avvale di propri dipendenti, così come è emerso durante il sopralluogo.

Tenuto conto che la convenzione è legata alla scadenza del contratto di locazione stipulato tra il Santucci e il Napolitano, scadenza fissata a tutto il 30.09.2011, l'O.P. provvederà entro tale data a stipulare un contratto di fitto della struttura direttamente con il socio Napolitano Giuseppe.

e) Macchinari e attrezzature messe a disposizione dai soci.

La convenzione stipulata con il socio Santucci Antonio prevedeva, oltre ai servizi relativi allo stoccaggio e alla lavorazione dei prodotti agricoli per conto dell'O.P. e dei suoi associati, anche l'uso delle attrezzature indicate all'art. 2 e qui di seguito riportate:

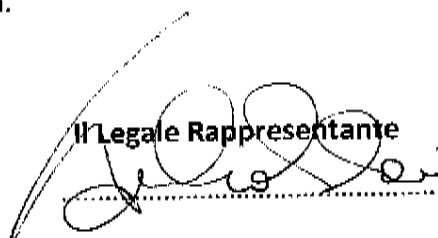
- Nr.2 carrelli elevatori per una portata ciascuno di kg. 2.000;
- Nr. 3 traspalet per una portata ciascuno di kg. 1.600;
- Nr. 1 compressore;
- Nr. 2 linee di confezionamento dei prodotti;
- Nr. 1 reggiatrice automatica;
- Nr. 1 bilico interno con una portata max di kg. 3.000

Inoltre l'O.P., tenuto conto che dal gennaio dello scorso anno provvede direttamente con proprio personale allo stoccaggio e al confezionamento dei prodotti conferiti dai soci, utilizza anche le attrezzature d'ufficio presenti presso la struttura.

Distinti saluti.

Eboli, 08.03.2011

Il Legale Rappresentante



ALLEGATO 2

Organizzazione di Produttori **ORTOFELICE**

Società Cooperativa Agricola.
Parco dei Pini - Località Corno D'Oro
84025 Eboli (SA)
 Tel. e Fax 0828/305463
 e-mail ortofelice@alice.it
P. IVA e C.F. 04281750655

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 1036154 29/12/2010 17,24

Mittente : ORTOFELICE SOC. COOP. AGR.

Beneficiario : Interventi per la prod. agr. prod. agro-alim. mercati...

Classifica : 11. Fascicolo : 101 del 2010



DE SIMONE
29 DIC. 2010

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primario

Spett.

Regione CampaniaSettore Interventi per la
Produzione AgricolaIsola A/6 Centro Direzionale
80134 Napoli

Oggetto: Integrazione alla domanda di adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 125 ter, del Reg.to del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007.

Il sottoscritto Antonio Santucci, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione di Produttori denominata O.P. Ortofelice Soc. Coop. Agr., con sede in Eboli (SA) al Parco dei Pini - Località Corno d'Oro, costituita in data 28/07/2005 con atto del Notaio dr. Barela Guglielmo n. 25139 di raccolta e n. 144596 di repertorio, già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi del Reg. UE 2200/1996, art. 11, par. 1, lett. a), categoria i), con D.D.R. n. 294 del 28/04/2006, sulla base di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente,

ad integrazione

della domanda di adeguamento del riconoscimento, presentata in data 30/09/2010, ai sensi dell'articolo 125 ter, del Reg.to del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007

trasmette

la seguente documentazione:

1. ALLEGATO 1 - Schema di comunicazione dell'adeguamento del riconoscimento al Reg.(CE) 1234/07;
2. Copia del Certificato di stipula rilasciato dal Notaio Dr. Lucio Mazzarella con allegato copia del nuovo Statuto.

Distinti saluti.

Eboli, 29/12/2010

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

O.P. ORTOFELICE s.c.a.

Il Presidente del C.d.A.

Prot. 2020. 4036454 del 29.12.2020

ALLEGATO 1 - Schema di comunicazione dell'adeguamento del riconoscimento al Reg.(CE) 1234/07

Il sottoscritto Antonio Santucci, nato a Nocera Inferiore (SA) il 01/06/1983, nella sua qualità di presidente pro-tempore della Organizzazione di Produttori denominata **Organizzazione di Produttori Ortofelice Società Cooperativa Agricola** (cod_it 386) già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Reg.(CE) 2200/96 con provvedimento n. 294 del 28/04/2006,

Al fine di dimostrare l'avvenuto adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07,
COMUNICA CHE

- l'adeguamento del riconoscimento è stato chiesto per i prodotti di seguito indicati

1) Cod. NC 07020000	Prodotto POMODORO	2) Cod. NC 070310	Prodotto CIPOLLA	3) Cod. NC 07049090	Prodotto CAVOLO RAPA
4) Cod. NC 07051900	Prodotto LATTUGA	5) Cod. NC 07096010	Prodotto PEPERONE	6) Cod. NC 07099050	Prodotto FINOCCHIO
7) Cod. NC 07099070	Prodotto ZUCCHINA	8) Cod. NC 08071100	Prodotto ANGURIE	9) Cod. NC 08071900	Prodotto MELONE
10) Cod. NC 08101000	Prodotto FRAGOLA	11) Cod. NC 07093000	Prodotto MELANZANA	12) Cod. NC 07099010	Prodotto INSALATE

- i produttori aderenti al 30/09/2010 ammontano complessivamente a n. 9 come sotto specificato

A	Soci singoli n.	7
B	Soci Persone giuridiche n.	2
C	Produttori aderenti a soci persone giuridiche n.	2
	Totale soci (A) + (B) = n.	9
	Totale produttori associati (A) + (C) = n.	9

- il valore della produzione commercializzabile ammonta a complessivi € 10.155.641,16 come sotto specificato

Prodotto	Codice nc	Superficie investita (ha)	Produzione commercializzata (ton.)	Valore (.000 €)
POMODORO	0702	79,55	4.332,60	3.090,57
CIPOLLA	0703	22,30	676,00	463,56
CAVOLO RAPA	0704	23,11	488,03	333,68
LATTUGA	0705	158,76	5.476,85	2.536,14
ZUCCHINA	0709	12,00	460,23	230,40
MELANZANA	0709	4,26	319,81	107,27
PEPERONE	0709	12,48	624,16	361,69
FINOCCHIO	0709	10,50	367,50	79,42
RUCOLA	0709	48,56	516,25	1.366,63
SCAROLA	0709	8,50	297,50	72,00
MELEONE	0807	24,70	503,98	253,39
ANGURIE	0807	7,50	170,00	68,00
FRAGOLA	0810	26,38	716,14	1.192,89
Totali	=====	438,60	14.949,06	10.155,64

- il proprio statuto - adottato il 27/12/2010 con atto del Notaio dr. Lucio Mazarella, in corso di registrazione - prevede gli obblighi e le condizioni recate dall'articolo n. 125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010. Nel prospetto che segue sono riportati gli articoli dello statuto che soddisfano agli obblighi e alle condizioni prescritte per il riconoscimento dalla normativa vigente.

Obblighi e condizioni recate dall'articolo 125 bis del reg. (CE) n.1234/07 e dagli articoli n. 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010

Statuto della organizzazione di produttori		note
articolo/i	corrispondente/i	
1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:		
a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	Art. 9 ca	C. 3 Art. a
b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	Art. 9	C. 1. Art. b
c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	Art. 9	C. 1. Art. c
d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	Art. 9	C. 1. Art. d
e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	Art. 9	C. 1. Art. e
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:		
a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;	Art. 9	C. 2. Art. a
b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	Art. 9	C. 2. Art. b
c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.	Art. 9	C. 2. Art. c
3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:		
a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;	Art. 25	C. 1. Art. d
b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	Art. 9	?
c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;	Art. 2. Art. 21	?
Articolo 8, DM n. 3932 del 11.5.2009 (controllo democratico delle organizzazioni di produttori)		
1. Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente.		
A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP		
Art. 7 e 21		

Articolo 7, DM n. 3932 del 11 maggio 2009 soci non produttori		
1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall' articolo 32, comma 3 del regolamento.	Art. 7 come 6	
	Art. 7 come 6	
2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutarmente prevista.	Art. 7 come 6	
	Art. 9 come 3	
d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuiti, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;	Art. 9 come 3	
	Art. 9 come 3	
e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; Articolo 9, DM n. 3932 del 11 maggio 20091. (periodo minimo di adesione)	Art. 9 come 3	
	Art. 9 come 3	
La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.	Art. 12 come 2	
	Art. 12 come 2	
2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso.	Dall'Art. 36 a 42	
	Art. 6	
f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.		
4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.		

Allega copia dello statuto vigente e dichiara che le informazioni sopra riportate risultano dalla documentazione acquisita agli atti della OP.

Eboli, 28/12/2010

Il Presidente dell'OP

O.P. ONTORELICE s.r.l.
Il Presidente del C.d.A.

ALLEGATO 3

Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA**CHECK LIST ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL RICONOSCIMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N.1234/07,
DEL REG. (CE) N.1580/07 E DEL DM N.3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.**

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 203 bis (Disposizioni transitorie nei settori degli ortofruttili freschi e trasformati) – Paragrafo 2. "Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n.2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010".

- Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofruttili – OP e delle loro associazioni – AOP): "Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel DM 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle precedenti procedure, devono adeguarsi ai nuovi parametri, entro il 31 dicembre 2010".

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 2

"La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita all'art. 26 del regolamento."

A – Dati identificativi del richiedente

O.P. (Ragione Sociale).....ORTOFELICE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA.....

CUAA04281750655..... Partita IVA04281750655.....

Sede:.....Località Corno d' Oro Parco del Pino, 110.....84025

EBOLI.....

Telefono0828/305463..... Fax0828/346817.....

E-Mailortofelice@alice.it.....

Unione di appartenenzaUIAPOA..... Codice IT386.....

Provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art.11 del Reg. (CE) 2200/96

n.....294..... del.....28/04/2006.....Categoria.....ortofruttili.....

Domanda di adeguamento del riconoscimento, a firma del legale rappresentante, agli atti del Settore (IPA)

presentata in data ...30/09/2010..... e acquisita con prot. n.° ...785788.... del ...30/09/2010,

integrata in data ...29/12/2010..... e acquisita con prot. n.° ...1036154.... del ...29/12/2010 ed ulteriormente

integrata in data 09/03/2011 (in seguito a controllo in loco) ed acquisita con prot. n° 191860 del 09/03/2011.

B – Forma Giuridica

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 3

"Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie".

Cod.	Elementi per la verifica	Elementi di riscontro	
1.1	a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;	NO	
1.2	b) società cooperative agricole e loro consorzi;	SI	Statuto art. 1
1.3	c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.	NO	

Note:

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

DENOMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFELICE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

D – Requisiti Statutari

Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Entro la data del 31.12.2010, devono essere adeguati alla nuova normativa comunitaria, anche gli statuti delle OP/AOP e, se del caso, quelle delle cooperative aderenti."

Cod.	Elementi per la verifica	Note e riscontri
	Statuto dell'organizzazione di Produttori Adottato il _27/12/2010_ con atto del Notaio	
2.0	_MAZZARELLA LUCIO_ n. Raccolta_19880; n. Repertorio 41358 ;registrato a Eboli il 5/01/2011 al n. 1T/114	SI Acquisita copia conforme dello Statuto e dichiarazione di conformità

Note:

2.1	COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DELL'OP – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 122 – "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:	
Cod.	Elementi per la verifica	Note e riscontri
2.1.1	"a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;	SI Statuto art. 1
2.1.2	b) sono costituite su iniziativa dei produttori;	SI Statuto art. 1
2.1.3	c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione."	SI Statuto art. 6

Note:

Articolo 6 dello Statuto: "Possono essere soci le cooperative, i consorzi e gli enti fra produttori associati in forma cooperativa, che abbiano la disponibilità del prodotto e dei prodotti per i quali aderiscono e la cui attività può concorrere al raggiungimento degli scopi sociali"

- dunque la platea sociale della OP è costituita da soci di secondo livello" -

2.2 OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 1: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi":			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.2.1	a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	SI	Statuto art. 9 comma 1 lett. a Tali regole sono state adottate con verbale di assemblea dei soci n° 5 del 5/01/2006
2.2.2	b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	SI	Statuto art. 9 comma 1 lett. b I soci aderiscono per "singoli prodotti" e non per tutti i prodotti per i quali l'OP è riconosciuta
2.2.3	c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	SI	Statuto art. 9 comma 1 lett. c
2.2.4	d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	SI	Statuto art. 9 comma 1 lett. d
2.2.5	e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	SI	Statuto art. 9 comma 1 lett. e

2.3 DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 2: "In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono":			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.3.1	a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %; D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 4 (Vendita diretta della produzione) – "Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP"	SI	Statuto art. 9 comma 2 lett. a (previa autorizzazione dell'OP e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite) La percentuale indicata nello statuto: (fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10%)
2.3.2	b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	SI	Statuto art. 9 comma 2 lett. b (previa autorizzazione dell'OP e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite) Non sono state a tutt'oggi necessarie ulteriori definizioni (in apposito regolamento interno) riguardo le modalità previste dall'articolo 125 bis, paragrafo 2 del reg. (CE) 1234/07
2.3.3	c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.	SI	Statuto art. 9 comma 2 lett. c (previa autorizzazione dell'OP e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite) Non sono state a tutt'oggi necessarie ulteriori definizioni (in apposito regolamento interno) riguardo le modalità previste dall'articolo 125 bis, paragrafo 2 del reg. (CE) 1234/07

Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.4.5	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) Paragrafo 2 "I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP . Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP."	SI	Statuto art. 7 comma 6 I soci non produttori non possono possedere complessivamente più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP
2.4.6	d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;	SI	Statuto art. 9 comma 3
2.4.7	e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 9 (periodo minimo di adesione) "1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso"	SI	Statuto art. 9 lett. I e art. 12 comma 2
2.4.8	f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione	SI	Statuto da art. 36 a art. 42
2.4.9	Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscono in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.	SI	Statuto art. 6
Note:			

4

DI.

PF

Cod.	Elementi per la verifica	Elementi di riscontro
3.2	Valore della Produzione Commercializzata (VPC)	SI
		€ 10.155.641,16 VPC, che determina l'ammontare del valore del fondo di esercizio per l'annualità 2011, approvata da questa Amministrazione con DRD n. 365 del 30.12.2010

VPC ripartito per singolo prodotto rappresentato

Prodotto	Codice NC	Superficie investita (Ha)	Produzione commercializzata (ton.)	Valore (.000 €)
POMODORO	07020000	79,55	4.332,60	3.090,57
LATTUGA	07051900	158,76	5.476,85	2.536,14
ZUCCHINA	07099070	12	460,23	230,40
MELANZANA	07093000	4,26	319,81	107,27
CIPOLLA	070310	22,3	676,00	463,56
PEPERONE	07096010	12,48	624,16	361,69
CAVOLO RAPA	07049090	23,11	488,03	333,68
FINOCCHIO	07099050	10,5	367,50	79,42
INSALATE	07099010	57,06	813,75	1.438,63
FRAGOLA	08101000	26,38	716,14	1.192,89
ANGURIE	08071100	7,5	170,00	68,00
MELONE	08071900	24,7	503,98	253,39
		438,6	14.949,05	10.155,64

Note:

Risulta esserci corrispondenza tra i valori indicati nella tabella "VPC per prodotto", (riportata nel progetto esecutivo dell'annualità 2011 approvata), e i valori indicati nella domanda in esame e riepilogati nella tabella sovrastante.

Infine, risulta esserci correlazione tra i singoli prodotti "rappresentati dall'OP", (riepligati nella tabella sovrastante), e le "Categorie 07 e 08" per le quali si chiede l'adeguamento del riconoscimento. Il valore di VPC rappresentato dall'OP supera il valore minimo da dimostrare e fissato per il riconoscimento richiesto che nella fattispecie è pari ad euro 3.000.000,00.

Cod.	Elementi per la verifica	Elementi di riscontro
3.3	Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Nel caso in cui il parametro minimo non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella Regione in cui è realizzato il maggior VPC"	SI
		VPC regionale dell'OP: euro 10.155.641,16*

Conclusioni:

Il valore di VPC, conseguito nella Regione Campania e riscontrato da questa Amministrazione nel corso della verifica dei requisiti di accesso previsti per il riconoscimento dell'Aiuto Finanziario Nazionale (AFN) aggiuntivo per l'annualità 2011 [Comunicazione dati AFN 2011 acquisita con prot. 21821 del 12/01/2011], è pari ad euro 10.155.641,16 ed è interamente realizzato nella Regione Campania.

- 4.0 ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE** – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – **paragrafo 1:**
"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:"
 a) *abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente. In particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovì;*
 b)
 c) *offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;*
 Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – **Articolo 25 (Strutture e attività delle organizzazioni di produttori)** –
"Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:
 a) *la conoscenza della produzione dei loro soci,*
 b) *la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,*
 c) *la gestione commerciale e finanziaria e*
 d) *la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione."*

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
8.5	d) <i>consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;</i>	SI	L'Op dispone di un servizio di assistenza tecnica composto da n. 2 tecnici agricoli di cui uno dipendente e uno in convenzione, essi consentono di poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente – integrato e biologico.
8.6	e) <i>metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;</i> Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 27 (Mezzi tecnici) – <i>"Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1182/2007, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione."</i>	SI	L'Op è provvista (in convenzione di servizi per il tramite di un socio) di un impianto di lavorazione di ortaggi e frutta di complessivi 3.720 mq nonché di alcuni macchinari e mezzi tecnici necessari L'Op dispone anche di macchinari e di attrezzature proprie
8.7	f) <i>garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e</i>	SI	L'OP svolge una corretta gestione amministrativa, contabile e commerciale delle proprie attività attraverso una unità lavorativa dipendente e un consulente amministrativo e gestionale; la commercializzazione è a carico dell'amministrazione dell'OP.
8.8	g) <i>non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.</i>	SI	1) VPC dell'OP/ VPC aggregata di tutte le OP regionali = 3,7 %; 2) VPC dell'OP / VPC regionale = 0,73 %

Note:

Per quanto osservato e verificato nel corso del sopralluogo effettuato in data **03.03.2011** (rif. verbale depositato agli atti di questo Settore) e a seguito delle integrazioni fornite, l'OP dispone di personale, di strutture ed attrezzature commisurate alle attuali necessità organizzative.

(acquisito a campione documentazione probante – evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)

Napoli LI, ... 14/03/2011.....

I funzionari istruttori

dott. Esposito Sabato

dott. Longobardi Domenico

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gennaro De Simone

Il Dirigente del Settore

Dott. Antonio Irlando

ALLEGATO 4

Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL
RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N. 1234/07,
DEL REG. (CE) N. 1580/07 E DEL DM N. 3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.

OP**ORTOFELICE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**.... COD.IT. ...**386**....

Con sede legale alla LOC. CORNO D'ORO – PARCO DEI PINI, 110.....

P. IVA...04281750655.....Cap ...84025..... CittàEBOLI.....

I sottoscritti tecnici istruttori Esposito Sabato e Longobardi Domenico, funzionari del Settore IPA, incaricati di verificare l'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07, presentato dall'Organizzazione di Produttori (OP) in epigrafe, ai sensi della normativa in oggetto indicata:

VISTA la domanda di adeguamento presentata in data 30/09/2010 e acquisita agli atti del Settore Interventi per la Produzione Agricola (IPA) in data 30/09/2010, prot. n. 785788 relativa all'OP in epigrafe;

VISTA l'integrazione presentata in data 29/12/2010 e acquisita agli atti del Settore IPA in data 29/12/2010, prot. n. 1036154;

VISTO il verbale redatto in data 03/03/2011 dal quale si rileva che l'Organizzazione di Produttori è stata invitata a produrre la seguente ed ulteriore documentazione:

- *"Dichiarazione del Presidente che l'OP conserva agli atti, per ciascun socio, - la dichiarazione di non aderire ad altra organizzazione, (per quanto riguarda il prodotto e/o il gruppo di prodotti di una data azienda, di cui alla lettera b) paragrafo 1 dell'art. 125 bis del Reg. (CE) 1234/07 per il quale si richiede il riconoscimento)"*;
- *Nota a chiarimento circa gli obblighi di conferimento del socio che aderisce all'OP;*
- *Nota a chiarimento circa la richiesta di adeguamento del riconoscimento su cui è riportato in modo inequivocabile la Categoria e/o Gruppo di Prodotti e/o Singoli Prodotti oggetto della richiesta di adeguamento del riconoscimento nonché la relativa destinazione;*
- *Documentazione comprovante il rapporto di lavoro del personale tecnico agronomico esterno;*
- *Relazione a chiarimento riportante informazioni di dettaglio e specifiche circa:*
 - *la convenzione stipulata con il socio Santucci Antonio e registrata presso l'ufficio di Eboli dell'Agenzia delle Entrate in data 09.02.2006 al n. 668*
 - *i macchinari ed attrezzature di proprietà del socio Santucci Antonio e usate dall'OP in virtù della convenzione sopra citata*

VISTE le successive e conseguenti integrazioni presentate in data in data 09/03/2011 e acquisite agli atti del Settore IPA in data 09/03/2011, prot. n. 191860;

VERIFICATA con sopralluogo in loco effettuato in data 03/03/2011, come da verbale depositato agli atti, l'idoneità dei requisiti organizzativi e strutturali in possesso della OP per espletare le finalità previste dall'adeguamento richiesto;

VISTO lo Statuto adottato il 27/12/2010 con atto del Notaio Mazzarella Lucio n. Raccolta 19880, n. Repertorio 41358 e registrato a _EBOLI_ il _05/01/2011_;

VERIFICATO che lo Statuto presentato prevede gli obiettivi, gli obblighi e le condizioni recate dall'articoli n. 122 e n. 125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 4, 7, 8 e 9 del DM n. 3932 del 11.05.2009, così come specificato nell'allegata lista di controllo (CHECK LIST) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione;

VERIFICATA la corrispondenza tra i prodotti per cui l'OP ha richiesto l'adeguamento del riconoscimento e i prodotti utilizzati per il calcolo del Valore della Produzione Commercializzabile (VPC);

CONSIDERATO che *l'importo del VPC* della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'**annualità 2011** del relativo Programma Operativo – approvato con provvedimento del Settore IPA n. **365 del 30/12/2010** – pari ad **euro 10.155.641,16**, così come dettagliato nella **tabella 3.2** dell'allegata CHECK LIST, è confermato e risulta superiore al minimo prescritto;

CONSIDERATO che il **numero di soci** della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'**annualità 2011** del relativo Programma Operativo, corrispondente a **n 9**, così come dettagliato nella **tabella 3.1** dell'allegata CHECK LIST, è confermato e risulta superiore al minimo prescritto;

CONSIDERATO che, a seguito della documentazione esaminata relativa all'adeguamento del riconoscimento dell'OP in epigrafe, la stessa risulta in possesso dei requisiti richiesti e rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio e dal Regolamento applicativo della Commissione n. 1580/07 e ss. mm. ii e dalle disposizioni nazionali emanate con Decreto Ministeriale 3932 dell'11.05.2009 e ss. mm. ii;

Sulla base di quanto innanzi riportato, i sottoscritti funzionari esprimono parere favorevole alla concessione dell'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 203 del Reg. (CE) n. 1234/07 all'OP in epigrafe, per i prodotti/gruppo di prodotti appartenenti alle "Categorie" di seguito riportati:

CATEGORIA	
CODICE NC	DESCRIZIONE
07	ORTAGGI
08	FRUTTA

ALLEGATI:

1. Check List Istruttoria

Napoli LI, 11.04.2011.....

I funzionari istruttori

dott. Esposito Sabato

dott. Longobardi Domenico

Il Responsabile del Procedimento

dott. Gennaro De Simone

Il Dirigente del Settore
dott. Antonio Irlando